



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 settembre 2026
(OR. en)

11752/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0218(NLE)

AELE 65
FL 33
ISL 43
N 69
MI 766
ENER 510

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica
l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione¹.
- (2) Conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017², l'Islanda beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che costituisce la base giuridica del regolamento (UE) 2017/459. Il regolamento (UE) 2017/459 non dovrebbe pertanto applicarsi all'Islanda.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/459 stabilisce che tale regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Conformemente alla direttiva 2009/73/CE, quale integrata nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, tale deroga si applica al Liechtenstein. Il regolamento (UE) 2017/459 non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.

¹ Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj>).

² Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205] (GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/205/oj>).

³ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/oj>).

⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj>).

- (4) In Norvegia non esiste alcuna rete di trasporto del gas soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009. È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/459 e recepirlo nel diritto nazionale, ma la sua applicazione dovrebbe essere sospesa fino alla creazione di una rete operativa di trasporto del gas in Norvegia. Una volta entrata in funzione una rete di trasporto del gas, la Norvegia dovrebbe informarne l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2017/459 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 nell'accordo SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/459.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 55 (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"56. **32017 R 0459**: Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Norvegia può sospendere l'attuazione del regolamento fino all'entrata in funzione di una rete di trasporto del gas sul suo territorio. La Norvegia informa l'Autorità di vigilanza EFTA della creazione di una rete del gas.

Il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ... purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
